



**DIREZIONE ISTRUZIONE
SERVIZIO INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE, LUDICHE E FORMATIVE**

**CAPITOLATO D'APPALTO
PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLO STUDIO
QUARTIERI 2, 3 e 4
aa. ss. 2025/2026 – 2026/2027**

conforme alle specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 51 del 29 01 2021

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto di servizi educativi a domanda individuale di supporto allo studio in ambito extrascolastico che si svolge nei centri di apprendimento e socializzazione denominati:

- IL CERCHIO - Quartiere 2
- TUTTA MIA LA CITTÀ di seguito denominato TMC - Quartiere 3
- SPAZIO INSIEME - Quartiere 4

Il servizio consiste nell'organizzazione, in orario extrascolastico, ordinariamente da ottobre a giugno, di attività educative di supporto didattico, formativo e motivazionale rispetto al percorso scolastico e un sostegno allo sviluppo delle capacità relazionali e di autonomia rivolto a studentesse e studenti di età compresa dai 9 ai 20 anni residenti nel Comune di Firenze o frequentanti le scuole del territorio comunale, sulle base di fasce di età differenziate nei tre servizi. Per il primo anno, il servizio avrà inizio nel mese di dicembre 2025.

Il contratto avrà durata dalla data della sua sottoscrizione e si svolgerà, per il contratto principale, da dicembre 2025 al 30 settembre 2027 con interruzione per le vacanze natalizie, pasquali e per tutte le altre festività di calendario e per la pausa estiva, 28 settimane per la prima annualità scolastica e 32 per la seconda. In caso di rinnovo, le settimane di servizio saranno 32 per ciascuna annualità.

ART. 2 - OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO

Il servizio in appalto intende sviluppare strategie per l'affermazione di molteplici approcci metodologici allo studio rivolte allo sviluppo della competenza chiave dell'imparare a imparare, come processo duplice che coinvolge lo/la studente/ssa come singolo e all'interno dei gruppi a cui prende parte che gli/le permetta di perseguire obiettivi di apprendimento intenzionale, nella prospettiva di una conoscenza condivisa, anche inteso come processo di crescita e sviluppo socialmente connotato. I centri di socializzazione e apprendimento Il Cerchio, TMC e Spazio Insieme promuovono forme di convivenza, accoglienza e contaminazione culturale tra gli studenti. Obiettivo del servizio è la strutturazione di un supporto didattico di gruppo con l'attivazione di percorsi personalizzati per gli/le studenti/esse che li frequentano, che agevolino l'acquisizione di metodi di studio articolati e flessibili per il potenziamento della capacità di imparare, in maniera complementare ed integrativa rispetto al percorso scolastico di ognuno. Tale obiettivo sottintende la

costruzione di un lavoro sinergico con gli/le insegnanti di riferimento degli studenti/esse iscritti/e. Nel caso di studenti e studentesse con disturbi dell'apprendimento certificati o altri Bisogni Educativi Speciali, sarà predisposta una didattica adeguata, sulla base degli indirizzi educativi prescritti dai soggetti certificanti, non essendo possibile l'attivazione di azioni terapeutiche specifiche, che sono riservate ai professionisti del settore sanitario. Pertanto, potranno essere attivate collaborazioni con il servizio CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) AUSILIOTECA del Comune di Firenze, per l'ascolto e il counseling dei genitori e dei minori, per l'attività di informazione, formazione e aggiornamento degli educatori, per l'utilizzo degli ausili hardware e software dedicati alla didattica e all'apprendimento, come meglio dettagliato all'art.4. Potranno essere attivati servizi integrativi e aggiuntivi, di cui al successivo articolo 8, nell'ambito della progettazione dei Piani Educativi Zonali FSE+ 2021/27. In tal caso, gli affidatari dovranno collaborare nelle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio e tenuta del registro per i singoli laboratori co-progettati.

ART. 3 – SUDDIVISIONE IN LOTTI E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto si compone di 3 lotti, corrispondenti ai servizi di seguito specificati.

LOTTO 1- IL CERCHIO

Il servizio è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria, a quelli della scuola secondaria di primo grado e a quelli del biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Si svolge nei locali al 2° piano della Palazzina ex-Fila, in Via Monsignor Leto Casini, 11.

La sede messa a disposizione per il servizio comprende i seguenti locali:

- due stanze attrezzate con tavoli, sedie e armadietti
- una palestra
- servizi igienici
- un piccolo ufficio

I suddetti locali sono dotati, oltre che di arredi, di alcuni giochi e libri. La struttura non è dotata di linea telefonica. Fuori dagli orari di svolgimento del servizio, gli spazi dovranno essere utilizzabili e resi accessibili a soggetti terzi, in considerazione della destinazione d'uso complessiva della struttura all'interno della quale il servizio si svolgerà ed in collaborazione con il concessionario della Palazzina Ex-Fila. L'aggiudicatario dovrà, comunque, essere disponibile a collaborare, al fine di garantire la sicurezza e la manutenzione dei locali, con il soggetto gestore della generalità dell'immobile.

Per ciascun studente è prevista la frequenza bisettimanale, salvo diversa richiesta da parte dei servizi sociali, sanitari o scolastici.

Le aperture del servizio Il Cerchio saranno programmabili da lunedì al venerdì in orario pomeridiano, compatibilmente alla organizzazione in "fasce" (corrispondentemente alla suddivisione in gruppi per classi di età scolastiche omogenee). Tali fasce potranno essere diminuite o aumentate in base al numero degli iscritti, su insindacabile valutazione dell'Ufficio Attività Educative del Quartiere 2.

Ogni ragazzo/a può frequentare per 2 ore giornaliere, con frequenza bisettimanale.

L'orario di servizio, da adeguare in base al numero effettivo di iscrizioni, è indicativamente il seguente: 14:45-16:45 primo gruppo e 17:00-19:00 secondo gruppo, con una articolazione oraria massima su cinque giorni settimanali.

Il monte ore di servizio frontale è di 2 educatori/trici per un totale di 32 ore settimanali.

Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto i suddetti locali individuati per lo svolgimento delle rispettive attività, non fossero più disponibili, il servizio potrà essere collocato in altra sede idonea ed il numero degli iscritti potrebbe di conseguenza variare in rapporto alle dimensioni dei locali.

Nel caso in cui i suddetti locali, fuori dalle fasce orarie del servizio, dovessero essere utilizzati anche da soggetti terzi, l'appaltatore dovrà concordare con l'AC e i soggetti fruitori specifiche regole d'uso e di comportamento.

LOTTO 2- TMC

Il servizio si svolge in alcuni locali presso il Centro Giovani GAV di via Gran Bretagna n. 48, attualmente in concessione.

Il servizio è rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado. Potranno essere attivati in via sperimentale nelle successive annualità, in aggiunta o in alternativa, gruppi di alunne/i delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria e del biennio della scuola secondaria di secondo grado.

La frequenza dei minori delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria e di quelli del biennio della scuola secondaria di secondo grado è sperimentale e sarà attivata solo in caso di effettiva disponibilità dei locali in concessione.

La sede mette a disposizione per il servizio un locale denominato *Stanza creatività* e uno di supporto denominato *Stanza studio*, oltre ai servizi igienici. Viene messo a disposizione anche un armadio per il deposito del materiale didattico.

La frequenza individuale sarà di norma bisettimanale, per tre ore al giorno, ma potrà essere aumentata sulla base delle necessità individuali, compatibilmente con i limiti di capienza della sede. Orario di servizio esemplificativo: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18.

Il monte ore di servizio frontale è di 2 educatori/trici per un totale di 30 ore settimanali.

Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto i suddetti locali individuati per lo svolgimento delle rispettive attività, non fossero più disponibili, il servizio potrà essere collocato in altra sede idonea ed il numero degli iscritti potrebbe di conseguenza variare in rapporto alle dimensioni dei locali.

Nel caso in cui i suddetti locali, fuori dalle fasce orarie del servizio, dovessero essere utilizzati anche da soggetti terzi, l'appaltatore dovrà concordare con l'AC e i soggetti fruitori specifiche regole d'uso e di comportamento.

LOTTO 3- SPAZIO INSIEME

Il servizio è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria, a quelli della scuola secondaria di primo grado e a quelli della scuola secondaria di secondo grado, di norma fino al biennio, ma è possibile previa valutazione, estendere il servizio fino alla conclusione dell'intero ciclo di istruzione.

Il servizio si svolge in alcuni locali del complesso abitativo dell'Ente Casa Spa di Piazzetta S. Sepolcro 7/7, nel territorio del Quartiere 4.

La sede mette a disposizione per il servizio i seguenti locali:

- un ingresso
- due saloni
- una stanza per attività di studio e laboratoriali
- un ufficio
- un terrazzo esterno
- servizi igienici

Il servizio è dotato di strumenti e attrezzature: linea telefonica, arredi (tavoli, sedie, librerie, armadi, divano, ecc.), materiali vari (di cancelleria, per laboratori creativi, per attività psicomotoria), giochi e libri didattici.

Le aperture del servizio saranno programmabili da lunedì al venerdì in orario pomeridiano, compatibilmente alla organizzazione in "fasce" (corrispondentemente alla suddivisione in gruppi per classi di età scolastiche omogenee). Tali fasce potranno essere diminuite o aumentate in base al numero degli iscritti, su insindacabile valutazione dell'Ufficio Attività Educative del Quartiere 4.

Ogni ragazzo/a può frequentare per 2 ore giornaliere, con frequenza bisettimanale.

L'orario di servizio, da adeguare in base al numero effettivo di iscrizioni, è indicativamente il seguente: 14:45-16:45 primo gruppo e 17:00-19:00 secondo gruppo, con una articolazione oraria massima su cinque giorni settimanali.

Il monte ore di servizio frontale è di 2 educatori/trici per un totale di 32 ore settimanali.

Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto i suddetti locali individuati per lo svolgimento delle rispettive attività, non fossero più disponibili, il servizio potrà essere collocato in altra sede idonea ed il numero degli iscritti potrebbe di conseguenza variare in rapporto alle dimensioni dei locali.

Nel caso in cui i suddetti locali, fuori dalle fasce orarie del servizio, dovessero essere utilizzati anche da soggetti terzi, l'appaltatore dovrà concordare con l'AC e i soggetti fruitori specifiche regole d'uso e di comportamento.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in appalto prevede, per ogni lotto, la realizzazione delle seguenti attività:

A) ATTIVITÀ PRINCIPALI

1) Fasi preliminari:

- a) Promozione del servizio di supporto allo studio, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio, attraverso incontri con i dirigenti scolastici e/o funzioni strumentali; mediante l'utilizzo dei *social network*, in coerenza con le linee guida e dei protocolli d'intesa predisposti dalla Amministrazione Comunale.
- b) Predisposizione di una fase di valutazione (*assessment*) che preveda: a) colloqui preliminari con i genitori, al fine di coinvolgere le famiglie nel processo educativo, b) intervista allo/la studente/ssa (anche con strumenti strutturati di autovalutazione) che possa rappresentare una verifica in ingresso (per l'individuazione di specifiche aree di lavoro) da confrontare poi, alla fine del percorso didattico, con una verifica in uscita.

2) Predisposizione di didattiche personalizzate per lo sviluppo delle abilità di studio che:

- Propongano un repertorio di strategie di apprendimento e di studio;
- Tengano conto delle modalità particolari con cui gli studenti iscritti affrontano i compiti di apprendimento (stili cognitivi);
- valutino gli aspetti metacognitivi (atteggiamenti, conoscenze e processi di controllo) per l'agevolazione della consapevolezza negli studenti dei meccanismi impliciti che possano portare al raggiungimento degli obiettivi di studio prefissati (ad es. concentrazione, autovalutazione, strategie di preparazione ad una prova, propensione a riflettere, pianificazione ed auto-organizzazione delle attività di studio, etc.);
- Valutino gli atteggiamenti verso la scuola e lo studio (rapporto con compagni/e, insegnanti, ansia scolastica, attribuzione e impegno).

A tale scopo saranno previste riunioni periodiche di verifica con il Direttore dell'esecuzione e l'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento e riunioni periodiche inter-progettuali cui partecipano i gruppi di lavoro, con finalità di confronto professionale sui temi dell'apprendimento per il miglioramento continuo del servizio (condivisione di buone prassi, standardizzazione di protocolli, etc.), anche in collaborazione con il CrEd o altre istituzioni pubbliche e private.

3) Co-progettazione ed altre attività didattico-formative. La co-progettazione è uno strumento importante che il presente servizio intende utilizzare e valorizzare tramite l'attiva partecipazione degli affidatari all'interno delle ore del servizio:

- a) predisposizione di procedure di **lavoro di rete** per il coinvolgimento di servizi e strutture

specialistiche, attivazione di sinergie territoriali con soggetti pubblici e/o privati operanti in ambito socio-ludico-educativo, con particolare riferimento ai referenti delle Istituzioni Scolastiche, dei Servizi Sociali, delle ludoteche e biblioteche presenti nel territorio.

b) Organizzazione di **attività di laboratorio** per l'apprendimento interdisciplinare, **anche in collaborazione con le ludoteche comunali** (ad es. laboratori che utilizzino l'approccio *Science Technology Engineering Art Mathematics*, STEAM) per avvicinare gli studenti/esse alle materie in maniera strutturata ma creativa alle materie scolastiche.

c) Condivisione del lavoro svolto con le insegnanti di riferimento dello/a studente/ssa (ad es. mettendo a disposizione gli esiti della valutazione, fornendo feedback).

d) predisposizione di attività di supporto alla preparazione degli esami finali, per gli studenti e le studentesse che terminano il ciclo di primo grado.

Potranno anche essere co-progettati ulteriori interventi quali:

a) collaborazione con le scuole del territorio per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai fini dell'implementazione di progetti di "scuole aperte", al di fuori dell'orario scolastico;

b) predisposizione di percorsi di orientamento scolastico, attraverso la valorizzazione e la facilitazione di accesso alle attività di orientamento scolastico promosse dalla Direzione Istruzione;

c) attività opzionali come l'organizzazione, anche in collaborazione con associazioni del territorio, di iniziative di didattica laboratoriale sulle tecniche di programmazione informatica (*coding*) per lo sviluppo del pensiero computazionale attraverso esperienze di apprendimento creativo, ragionato e collaborativo;

d) partecipazione in raccordo con la famiglia e la scuola ai gruppi di lavoro operativi per l'inclusione scolastica (GLO).

Questi ultimi interventi potranno essere progettati anche tramite l'utilizzo di eventuali ore in esubero derivanti dalla mancata attivazione di gruppi.

4) **Dovrà essere garantita** l'attivazione di una linea wi-fi e la messa a disposizione di almeno 2 dispositivi portatili, predisposti con strumenti e risorse per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti/esse da integrare in tutte le aree di apprendimento, nonché di programmi o applicazioni per la realizzazione di specifici programmi di studio personalizzati. Gli stessi dovranno essere utilizzati anche in caso di attività a distanza. Si tratta di strumenti che possono facilitare l'organizzazione di contenuti (ad es. per la costruzione di mappe concettuali) e fondamentali per l'attività di ricerca, implicita nelle attività di studio, da calibrare, in ogni caso, tramite le opportune istruzioni e indicazioni fornite dall'educatore sulle personali esigenze dell'individuo pur all'interno di un lavoro di gruppo.

5) **Gestione operativa.** Apertura, chiusura e custodia dei locali sede del servizio, salvo specifici, diversi accordi con il concessionario dei locali sede dei centri di apprendimento e socializzazione di cui al presente capitolato. Mantenimento costante delle relazioni e dei contatti con l'Ufficio Attività Educative nei Quartieri di riferimento, **anche con una linea telefonica dedicata e attiva durante tutto il servizio.**

6) **Predisposizione di strumenti di raccolta dati**, controllo e valutazione ulteriori rispetto a quelli predisposti dal Comune (quali moduli, registri, schede, questionari, interviste qualitative, etc), finalizzati alla creazione di un sistema di monitoraggio, sia di tipo qualitativo che quantitativo, durante tutto l'arco temporale del servizio (ex ante, in itinere, ex post), in grado di evidenziare l'eventuale scarto tra il valore atteso degli indicatori ed il loro valore effettivo, in coerenza con il sistema della qualità indicato al paragrafo E dell'articolo 9 "Controllo della qualità", con particolare riferimento alla rilevazione della soddisfazione degli utenti (*customer satisfaction*).

B) ATTIVITÀ ACCESSORIE

- 1) la pulizia (compreso bagni) per i Lotti 1 e 3, il riordino e la cura dei locali e degli arredi, per il mantenimento quotidiano delle condizioni di decoro, da effettuare con propri materiali di consumo e fuori dagli orari delle attività;
- 2) la realizzazione di interventi urgenti di ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature inventariabili destinati al servizio, che eventualmente si rendano indispensabili per una normale e sicura fruizione degli stessi;
- 3) la fornitura di materiali di facile consumo e di beni direttamente connessi con le attività oggetto dell'appalto;
- 4) la dotazione, al personale incaricato, degli strumenti necessari alla gestione delle comunicazioni con l'utenza, all'attuazione del progetto tecnico e all'elaborazione della documentazione richiesta.

ART. 5 – DURATA

La durata dell'appalto è di 22 mesi e decorre dal momento della stipula del contratto, salvo esecuzione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito **Codice**). Il servizio si svolge nel periodo dicembre 2025 - settembre 2027, con interruzione per le vacanze natalizie, pasquali, per tutte le altre festività di calendario e per la pausa estiva, 28 settimane per la prima annualità scolastica e 32 settimane per la seconda, per un totale biennale di 60 settimane. Perdurando le ragioni che hanno indotto all'affidamento dell'appalto, e in caso di esito positivo dell'appalto già affidato, il Comune di Firenze (di seguito Comune) si riserva l'opzione di rinnovare il contratto, conformemente al progetto di base presentato, per ulteriori 24 mesi. In caso di rinnovo le settimane di servizio saranno 32 per ciascuna annualità. Le condizioni di rinnovo sono uguali a quelle di cui al presente Capitolato e l'importo del relativo corrispettivo è compreso nel calcolo dell'importo massimo stimato dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 commi 4 e 7 del Codice. Il rinnovo potrà riguardare anche un singolo lotto, senza che gli aggiudicatari di altri lotti possano avanzare pretese o rivalse nei confronti dell'AC.

Alla scadenza dell'appalto è prevista la facoltà di proroga, per un massimo di 17 settimane, sempre agli stessi patti e condizioni.

ART. 6 – CO-PROGETTAZIONE SERVIZI ALTERNATIVI E SPERIMENTALI

Potranno essere sviluppate forme di co-progettazione tra gli affidatari ed il Comune, attraverso la diversificazione delle modalità di erogazione del servizio volte a sperimentare innovativi approcci metodologici allo studio rivolti allo sviluppo della competenza chiave dell'imparare a imparare, per realizzare obiettivi di apprendimento intenzionale negli/lle studenti/esse, anche attraverso proficue collaborazioni con enti e associazioni del territorio, istituzionali o privati e al di fuori dello spazio fisico dei centri di apprendimento e socializzazione. L'operatore economico potrà fare anche proposte di intervento in favore di destinatari diversi individuati sulla base di specifica analisi dei bisogni.

La diversificazione delle modalità di erogazione del servizio potrà essere realizzata in alternativa agli orari di apertura del servizio al pubblico oppure mediante la proposizione di progetti aggiuntivi, di cui all'art. 8. È facoltà del Comune, sulla base dei dati di monitoraggio delle presenze e delle verifiche sull'adeguatezza dei servizi offerti alle esigenze dell'utenza, ridefinire, in fase di esecuzione del contratto e in ottica di co-progettazione, le modalità di realizzazione delle proposte innovative. Il Comune potrà comunque decidere in qualsiasi momento di attivare, non attivare oppure sospendere le proposte innovative alternative, ripristinando l'articolazione del servizio in modalità standard.

ART. 7 – IMPORTI STIMATI A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto è suddiviso in 3 lotti il cui importo presunto per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, con l'organizzazione e l'orario come indicati nel presente Capitolato.

Il valore del contratto, per le due annualità, è pari ad € 202.769,76 oltre IVA. così distinto nei tre lotti:

Lotto	Denominazione	Valore
1	Il Cerchio	€ 69.525,92
2	Tutta mia la città	€ 62.397,92
3	Spazio Insieme	€ 70.845,92
	TOTALE	€ 202.769,76

L'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni facoltà di **opzione** prevista nel presente Capitolato e di eventuali **servizi integrativi/aggiuntivi**, è di € **571.810,72** al netto di IVA.

ART. 8 – MODIFICHE EX ART. 120 C.1 LET. A) DEL D.LGS. N.36/23

- **L'Amministrazione Comunale potrà richiedere** eventuali **servizi integrativi** rispetto a quanto finora previsto, sempre che non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, come a titolo esemplificativo: potenziamento attività, anche attraverso partecipazione ad eventi rivolti alla cittadinanza, implementazione di attività educative previste da progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private; implementazione di attività educative e di sostegno scolastico rivolte a ragazzi/e delle scuole del quartiere, anche mediante l'utilizzo dei locali messi a disposizione e anche in orari diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato. In tal caso, il Comune procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore.

- **Approvazione da parte dell'AC** di eventuali **servizi integrativi** proposti dall'appaltatore rispetto a quanto finora previsto. Tali progetti dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dei locali e con gli obiettivi di cui all'art. 2.

Le modifiche, nei limiti del 20% del valore dell'appalto, rinnovo e di eventuale proroga, il cui corrispettivo sarà computato in aggiunta al corrispettivo a base di gara, nel caso di proposta da parte dell'affidatario, potranno essere approvate o rigettate dal Comune a proprio insindacabile giudizio, valutati l'interesse pubblico, l'opportunità e la convenienza delle stesse. In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto dopo l'esecutività del provvedimento che li approva.

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO

9.1 Attività e ruoli

Per ogni lotto di cui all'articolo 3 del presente Capitolato d'appalto, è previsto l'impiego delle seguenti figure professionali che siano in grado di assicurare le attività di cui all'art. 4:

1° Educatore referente di sede svolge l'attività educativa diretta di supporto allo studio oltre ad essere sempre presente in sede per tutto l'orario di apertura del servizio, per garantire la continuità ed il buon andamento complessivo, con i seguenti compiti:

- collaborare con l'Ufficio attività Educative del Quartiere di riferimento per la sollecita presa in carico delle domande di iscrizione segnalate dal suddetto ufficio, ai fini della preliminare valutazione, prevista dall'art. 4, punto A).2 del presente Capitolato, entro 3 giorni lavorativi

dalla segnalazione dell'ufficio.

- comunicare tempestivamente all'Ufficio di riferimento suddetto eventuali rinunce al servizio, con esplicitazione delle motivazioni rese dalla famiglia
- comunicare qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone che si verifichi durante il servizio;
- in caso di incidenti ai ragazzi/e, provvedere al primo soccorso, informando tempestivamente la famiglia e l'ufficio competente Attività Educative nei Quartieri e inviare, entro le 48 ore successive, una relazione sull'accaduto;

2° Educatore svolge l'attività educativa diretta di supporto allo studio, sotto la supervisione dell'educatore referente e deve essere sempre presente in sede per tutto l'orario di apertura.

Per ogni lotto è previsto un **Coordinatore** che svolge i seguenti compiti:

- supervisiona la corretta esecuzione del servizio, conformemente a quanto previsto dal presente capitolato e all'offerta tecnica
- coordina tutto il personale in servizio e coinvolge tutti gli operatori nelle diverse fasi del progetto, partecipando alla definizione della programmazione, degli strumenti, del monitoraggio, verifica e documentazione delle attività da svolgere e/o svolte, presidiando la qualità pedagogica dell'intero progetto
- coordina il lavoro di rete con i soggetti coinvolti nei programmi personalizzati degli studenti iscritti (Istituti Scolastici, CRED, Servizi sociali, etc)
- coordina il lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione dei laboratori didattici e dell'eventuale co-progettazione in progetti di "scuole aperte"
- gestisce i problemi di carattere organizzativo;
- promuove iniziative (individuali o collettive) con i docenti e i genitori degli iscritti/e per il coinvolgimento nel percorso extra-scolastico di studenti e studentesse, stimolandone la partecipazione ai fini dell'alleanza educativa e sollecitando la restituzione di *feedback* ai fini della verifica degli obiettivi di apprendimento
- promuove e coordina le riunioni organizzative;
- cura la formazione degli educatori, sulla base dei bisogni formativi rilevati, per la realizzazione concreta del progetto tecnico e il miglioramento qualitativo degli standard del servizio;
- partecipa alla stesura nel dettaglio del programma, nonché alle eventuali riunioni preliminari con i genitori degli iscritti e con i docenti delle scuole di provenienza dei ragazzi;
- realizza incontri e riunioni con genitori ed insegnanti al fine di valutare i miglioramenti scolastici ottenuti;
- assicura la propria presenza per tutto il periodo di svolgimento del servizio ed è il punto di riferimento per i genitori;
- cura ed è responsabile dei rapporti con gli uffici Attività Educative nei Quartieri di riferimento e costituisce il tramite nelle comunicazioni con le famiglie riportando con immediatezza qualunque segnalazione o problematica emerga dai genitori o dai ragazzi/e;
- partecipa alle riunioni con i genitori per illustrare i programmi e le modalità di organizzazione;
- si impegna a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle strutture utilizzate;
- è tenuto alla conoscenza del presente Capitolato, per quanto di sua competenza;
- è responsabile della manutenzione e della pulizia dei locali (per i Lotti 1 e 3).

1° operatore ausiliario svolge il servizio di pulizie ordinario nei Lotti 1 e 3 per un orario rispettivo di 3 e 4 ore settimanali.

Il monte ore previsto per le attività del personale è il seguente:

Lotto 1 Il Cerchio				
	operatore	h/sett	settimane	totale ore
educatore referente	1	16	60	960
educatore	1	16	60	960
coordinamento	1	2	60	120
riunioni	2	1	60	120
colloqui famiglie	2	2	60	240
pulizia	1	3	60	180

Lotto 2 Tutta mia la città				
	operatore	h/sett	settimane	totale ore
educatore referente	1	15	60	900
educatore	1	15	60	900
coordinamento	1	2	60	120
riunioni	2	1	60	120
colloqui famiglie	2	2	60	240

Lotto 3 Spazio Insieme				
	operatore	h/sett	settimane	totale ore
educatore referente	1	16	60	960
educatore	1	16	60	960
coordinamento	1	2	60	120
riunioni	2	1	60	120
colloqui famiglie	2	2	60	240
pulizia	1	4	60	240

9.2 Requisiti professionali

Per ogni **educatore** è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio (o equipollenti) ed esperienza almeno triennale nel settore educativo-didattico e formativo, svolta in servizi analoghi a quello in oggetto:

- Laurea in pedagogia (ordinamento quadriennale), lauree magistrali M-85 (Scienze pedagogiche), LM-93 (Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*), LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua) e LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi) e Scienza della formazione
- Laurea in scienze dell'educazione (ordinamento quadriennale), Laurea in scienze dell'educazione classe XVIII (ordinamento triennale) o Laurea in scienze dell'educazione classe L-19 (ordinamento triennale)
- Laurea in Psicologia
- Diploma di Educatore professionale, Diploma di maturità magistrale o titoli equipollenti, Diploma di maturità
- Frequenza a corsi di specializzazione in ambito educativo gestiti da Enti Pubblici o da enti riconosciuti

Per la figura dell'**educatore referente** e per quella del **coordinatore** (che possono anche coincidere nella stessa persona) è richiesta la laurea con percorso almeno quadriennale e un'esperienza lavorativa almeno triennale in servizi analoghi.

Gli educatori devono aver conseguito una formazione specifica in didattica inclusiva, desumibile dal CV, attinente ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e ai Bisogni Educativi Speciali (BES).

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel presente capitolato, oltre a quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi ulteriore obbligo a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato.

La Direzione Istruzione – Ufficio Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

In merito ai punti elencati di seguito l'appaltatore dovrà assolvere ai seguenti obblighi:

A) - Personale impiegato

- a) Il personale che l'appaltatore impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e moralità. Il Comune si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del personale per inadempienze rilevate, documentate e documentabili. In tal caso, l'appaltatore dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati.
- b) L'appaltatore dovrà prevedere la figura di un **responsabile della gestione del servizio** appaltato per ogni lotto, che può anche coincidere con la figura del coordinatore, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio dell'attività, che dovrà assicurare la corretta gestione del servizio affidato, il rapporto con i vari attori e le varie agenzie interne ed esterne coinvolte nei Servizi Educativi del Quartiere di riferimento del lotto.
- c) L'appaltatore si impegna a fornire alla Direzione Istruzione - Ufficio Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'appaltatore dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell'offerta per partecipare alla gara, l'appaltatore deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzione definitiva.
- d) L'appaltatore dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii.
- e) L'appaltatore dovrà segnalare per scritto immediatamente all'Ufficio Centri estivi, ludoteche e attività educative nei quartieri tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.
- f) L'appaltatore deve assicurare l'aggiornamento delle competenze del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, fornendo al Comune adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa.

- g) L'appaltatore dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome del soggetto appaltatore, generalità e qualifica dell'operatore.
- h) Le prestazioni d'opera del personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Firenze, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.
- i) Tutto il personale che l'appaltatore utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato risponde del proprio operato esclusivamente al proprio datore di lavoro.
- j) Il personale impiegato dovrà possedere i requisiti richiesti e in caso di sostituzione, i nuovi operatori dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli degli operatori sostituiti.
- k) Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
- l) L'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.
- m) Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze nella sezione Amministrazione Trasparente: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento";
- n) Nel caso in cui l'appaltatore in sede di gara si sia impegnato a garantire al proprio personale addetto al servizio strumentale di pulizia la retribuzione oraria minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro, (ricostruita con modalità analoghe a quelle delle tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'art. 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023), la stazione appaltante si riserva di verificare il corretto adempimento di tale obbligo, richiedendo all'appaltatore idonea documentazione a comprova fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, le buste paga dei dipendenti coinvolti nell'esecuzione; si riserva altresì di effettuare sopralluoghi che consentano di verificare la presenza dei dipendenti indicati.

B) – Obblighi datoriali

1) L'aggiudicatario è tenuto a garantire per i propri lavoratori l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale Codice CNEL T151, ovvero di un altro contratto indicato in sede di offerta che garantisca le stesse o equivalenti tutele economiche e normative.

2) Dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'appaltatore risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Il Comune, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio nonché la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato.

3) Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, se disponibile, a pari condizioni retributive, inclusi eventuali scatti di anzianità.

Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di offerta sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. In caso di mancata attuazione si applicheranno le penali previste dall'art. 22 del presente Capitolato.

4) Al fine di garantire le pari opportunità di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario è obbligato ai sensi dell'art. 57 commi 1 lett. a) e 2 bis del Codice a:

4.1) (nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

4.2) (nel caso in cui l'operatore economico, al termine della scadenza per la presentazione dell'offerta, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti) consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

4.3) assicurare, in virtù dell'obbligo assunto in sede di presentazione di offerta, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono e fatto salvo il rispetto della clausola relativa alla stabilità occupazionale di cui alla lettera b del presente articolo) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile. Ai fini dell'osservanza di tale obbligo l'appaltatore produce uno di schema di organizzazione del personale che sarà impiegato nell'appalto, con indicazione in dettaglio delle assunzioni necessarie di cui sopra.

La mancata osservanza di tali obblighi, nelle modalità specificate nel suddetto schema, comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 22 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

C) – Arredi e strumentazione

All'inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'appaltatore.

L'appaltatore dovrà custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi, mantenuti con diligenza e restituiti al termine dell'appalto nello stesso stato e nello stesso numero in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deperimento d'uso, pena l'addebito all'appaltatore delle spese per il loro ripristino. In caso di rottura di arredi, deterioramenti o furti a carico della struttura, l'appaltatore provvederà a trasmettere tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Attività Educative nei Quartieri referente per gli adempimenti di legge. L'appaltatore sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture che ospiteranno il servizio, in conseguenza di uso improprio delle medesime.

L'appaltatore si impegna a riparare tutti i danni, di qualsiasi natura essi siano, che i propri dipendenti e collaboratori possano causare a persone e/o cose presenti nella struttura. A questo scopo l'appaltatore, a proprie spese, stipulerà al momento dell'aggiudicazione e prima dell'inizio dei servizi gestiti, la polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, come descritta all'art. 11 del presente Capitolato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a carico del Comune. In caso di necessità, anche per fare fronte con urgenza a situazioni che possano pregiudicare lo svolgimento in sicurezza del servizio, l'appaltatore potrà svolgere autonomamente piccoli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e di funzionalità della struttura. Qualora, in vigenza di contratto, dovessero verificarsi modifiche nell'organizzazione comunale che comportano diversi oneri a carico del gestore e dell'Amministrazione, questi saranno oggetto di accordo fra le parti

D) - Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificamente:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa ivi comprese le comunicazioni, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
- b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- c) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- d) a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- e) a nominare uno o più coordinatori **responsabili dell'esecuzione del piano di emergenza** costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata. La nomina di tali figure, idonee e adeguatamente formate a ricoprire tale ruolo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune;

- f) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e sui rischi specifici legati all'attività affidata, con particolare riferimento agli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
- g) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- h) a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
- i) a dotare il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;
- j) a far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata e segnala immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate.

E) – Monitoraggio della qualità

L'appaltatore è tenuto a monitorare e verificare la qualità percepita ed erogata dei servizi prestati, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dal Comune, compresi gli strumenti per un'appropriata gestione dei reclami e delle segnalazioni, coerentemente a quanto descritto nell'offerta tecnica. In particolare, l'appaltatore deve predisporre un sistema che comprenda:

- la raccolta dati in fase di *assesment* (questionario di valutazione/autovalutazione)
- la rilevazione giornaliera delle presenze del personale distinto per figure professionali tramite registri cartacei
- **la raccolta dati mensile delle presenze e dei giorni di apertura del servizio**, con la messa a disposizione dei relativi registri cartacei da cui risultino nuove iscrizioni, dimissioni, frequenza dei bambini/e e ragazzi/e
- la conoscenza tempestiva di eventuali rinunce al servizio con esplicitazione delle motivazioni rese dalla famiglia
- il monitoraggio delle attività svolte con rilevazione costante del livello di partecipazione, attraverso l'evidenza di:
 - o indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
 - o indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
 - o indicatori per la verifica del grado di collaborazione con gli Istituti scolastici;
 - o indicatori per la verifica del grado di collaborazione con il CRED

I valori degli indicatori mensili devono essere trasmessi all'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo.

Saranno altresì previste:

- Verbalizzazione delle riunioni periodiche di verifica con l'Ufficio Attività Educative del Quartiere di riferimento e delle riunioni periodiche inter-progettuali cui partecipano i gruppi di lavoro, con finalità di confronto professionale sui temi dell'apprendimento per il miglioramento continuo del servizio (condivisione di buone prassi, standardizzazione di protocolli, etc.).
- relazione descrittiva trimestrale corredata dagli indicatori.
- relazione finale concernente i dati sulle attività svolte, gli interventi ed i risultati raggiunti, contenente anche i risultati relativi ai controlli di qualità effettuati, nonché la relativa documentazione.

F) Servizio di pulizia

Il servizio accessorio di pulizia nei Lotti 1 e 3 dovrà essere effettuato con prodotti e materiali che rispondano alle specifiche tecniche contenute nell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 51 del 29/01/2021 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», così come modificato dal successivo decreto ministeriale del 24/09/2021, pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021, che si allega al presente capitolato a costituirne parte integrante ed essenziale. In particolare, si applicano i criteri del paragrafo C "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" relativi alle specifiche tecniche n. 1) Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) e n.2) Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) nonché ai beni concessi in uso in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto appaltatore qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini/e e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'appaltatore dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi** dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, compresa la conduzione dei locali ove si svolge l'attività, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente Capitolato.

Il Comune sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 1.000.000,00;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, ivi compreso incendio, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 20.000,00;
- contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa;
- nel caso preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, indicare che queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata e gestita esclusivamente dalla compagnia assicuratrice;
- garantire il pagamento diretto al terzo danneggiato dell'indennità dovuta, per quanto concesso dal dispositivo di cui all'art. 1917 C.C.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

L'appaltatore dovrà tenere indenne il Comune dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune, tramite i propri competenti uffici Attività Educative nei Quartieri, svolge le funzioni di indirizzo del servizio oggetto dell'appalto ed effettua la verifica ed il controllo su quanto stabilito dal presente Capitolato e sulle attività previste nell'offerta tecnica, nonché alla regolarità della gestione complessiva dei servizi svolti. Sono a carico del Comune:

- la messa a disposizione delle sedi;
- la predisposizione, in collaborazione con l'appaltatore, di tutte le misure idonee per favorire l'integrazione del servizio oggetto del presente Capitolato, nella rete degli interventi socio-educativi del territorio;
- la gestione delle iscrizioni presso le sedi dei propri uffici territoriali, le agevolazioni tariffarie applicate sulla base dell'ISEE ed il recupero crediti. Il servizio prevede una quota di iscrizione, differenziata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente della famiglia (ISEE);
- la definizione, in collaborazione col gestore, del numero di fasce da attivare in base agli iscritti, riservandosi di non dare avvio a tutte le fasce previste in mancanza di utenti;
- il mantenimento dei contatti con i genitori (conferma l'iscrizione, accoglie le rinunce, inserisce gli iscritti dalla lista di attesa, convoca le riunioni, invia programmazione dell'attività, trasmette comunicazioni, ecc.), con le istituzioni scolastiche, con gli assistenti sociali, in accordo con l'appaltatore.

ART. 13 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

È facoltà del Comune effettuare controlli, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara, anche tramite apposite check-list allegate al progetto.

A tal fine il Comune potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti la sicurezza, la privacy, il contratto di lavoro dei dipendenti e la verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

Il Comune svolge di norma attività di indirizzo e supervisione anche in itinere, nel corso dello svolgimento del servizio, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive a seguito di circostanze impreviste, per garantire il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Saverio Sabi dell'ufficio Attività Educative nei Quartieri del Comune di Firenze.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per il Comune di Firenze. L'appaltatore dovrà comunicare all'Ufficio Attività Educative nei Quartiere di riferimento il nominativo del Responsabile del Trattamento dati.

Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e dalla normativa nazionale di settore; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza

L'appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ed ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa.

L'appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii.

I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta.

L'aggiudicatario si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la conservazione, dandone comunicazione al Dirigente responsabile del Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito del servizio.

È fatto divieto di effettuare ed utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei minori ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento di minori.

ART. 15 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il compenso dell'appaltatore è onnicomprensivo di tutti i servizi accessorie richiesti nel presente Capitolato.

Il corrispettivo sarà liquidato trimestralmente valutando il servizio effettivamente reso sulla base della periodica relazione ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e dell'esito positivo dei controlli previsti dal **Codice**. La fattura non dovrà superare l'importo impegnato. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fatture elettroniche intestate a Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Infanzia, Attività educative, ludiche e formative, che dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Istruzione è il seguente: LE20FE.

Sulla fattura dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla normativa vigente ed indispensabili per indirizzare la stessa ai corretti responsabili: CIG, numero di impegno, il riferimento normativo di applicazione IVA. La fattura dovrà inoltre riportare la dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter del Dpr n. 633/1972.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui all'art.20 del presente Capitolato.

La mancanza di anche uno solo dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura stessa. Dopo le verifiche d'uso la fattura sarà trasmessa agli uffici competenti per la liquidazione entro i termini di legge della data di ricevimento della stessa; eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del dirigente competente alla gestione del contratto, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, non dipendenti da causa della Stazione Appaltante, qualunque ne sia il motivo, anche a causa di eventuali vertenze sindacali e/o sciopero.

ART. 16 – TIROCINI E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, il Comune, a seguito di convenzioni stipulate con le scuole per la realizzazione di esperienze formative innovative, si riserva di inserire, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, per lo svolgimento di tirocini formativi di tipo curriculare o extracurriculare e/o di progetti nell'ambito dei PCTO, allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi educativi. In tali casi, l'Amministrazione procederà ad attivare specifici servizi integrativi, come previsto dall'art. 8 del capitolato, tramite incremento del monte orario non frontale.

I percorsi e i tirocini di cui sopra potranno inoltre essere attivati direttamente dall'appaltatore, nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. In questo caso, le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti saranno concordati direttamente dall'appaltatore che dovrà darne notizia al Servizio Infanzia, Attività educative, Ludiche e Formative, E.Q. Centri Estivi, Ludoteche e Attività Educative nei Quartieri, senza oneri per l'Amministrazione Comunale. Tali attività non dovranno essere svolte durante l'orario di servizio.

ART. 17– VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

L'appaltatore potrà inserire volontari e soggetti che partecipano al Servizio Civile, in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto e senza oneri per il Comune, di cui dovrà essere fatta tempestiva comunicazione agli Uffici Centri Estivi, Ludoteche e Attività Educative nei Quartieri.

ART. 18 – SCIOPERI E ASSEMBLEE

In caso di proclamazione di sciopero del comparto di riferimento, l'appaltatore lo comunica per iscritto all'Amministrazione Comunale e informa le famiglie utenti con almeno 5 giorni di anticipo.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo, inclusa l'assemblea sindacale.

Nel caso in cui si verifichi sciopero del personale che consenta un parziale adempimento delle prestazioni contrattuali senza l'apertura del servizio, l'attività svolta dal personale che non ha aderito allo sciopero potrà essere riconosciuta quale ulteriori ore non frontali che saranno soggette a specifica rendicontazione.

ART. 19 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime; gli eventuali accordi in deroga sono nulli.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omesso di indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice. Le clausole di cui al primo periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 23 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede

di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 20– TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'appaltatore si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, l'appaltatore provvederà a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L.136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del **Codice**, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. subappalto non autorizzato
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione del contratto;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di diritti dei lavoratori, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. violazione delle norme di sicurezza;
- g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al comune per oltre due settimane;

- h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale
- i. interruzione non motivata del servizio;
- j. dichiarazioni mendaci;
- k. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato via PEC. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, previo pagamento delle prestazioni seguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti come previsto all'art. 123 del Codice e art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Il Comune, a norma dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con Determinazione Dirigenziale da notificare all'appaltatore.

ART. 22 – PENALI

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

n.	Tipologia di inadempimento	Penale
1	Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 10 lettera B numero 4.1) del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla	0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale

	situazione del personale maschile e femminile	
2	Ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 10 lettera B numero 4.2) del presente capitolato (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della certificazione e della relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale
3	Inosservanza dell'obbligo previsto dall'art. 10 lettera B numero 4.3) del presente capitolato di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
4	Mancato rispetto del piano di assorbimento del personale del gestore uscente, per ragioni addebitabili all'aggiudicatario, di cui dall'art. 10 lettera B numero 3) del presente capitolato	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
5	Mancato rispetto di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica	Da € 2.000 a € 5.000 euro in base alla gravità
6	Accertata assenza di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco	€ 5.000 al giorno
7	Mancato rispetto della dotazione del personale	€ 250 al giorno
8	Trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo	Da € 5.000 a € 10.000 euro in base alla gravità
9	Mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dal Comune, per ogni giorno di mancata sostituzione	1 per mille valore dell'appalto per ogni giorno di mancata sostituzione

Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all'articolo 24 del presente capitolato. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione.

L'ammontare delle penali nn. 1-3 non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali nn. 4 e ss non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 23 - REVISIONE DEL PREZZO

Qualora nel corso di esecuzione del contratto (relativo a ciascun Lotto), al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella

misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, in relazione alla parte eccedente il 5%.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato II.2-bis e dell'art. 10 comma 1 lettera d) del medesimo Allegato, i prezzi saranno adeguati in aumento o in diminuzione in base agli indici delle retribuzioni (IR) contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico (codice ATECO 85.69), reperibili sul portale istituzionale ISTAT. Gli indici sono reperibili sul portale istituzionale ISTAT al seguente link: <https://www.istat.it/notizia/il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-31-marzo-2023-n-36-art-60/>

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscriverne riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

ART. 24 – GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a norma dell'art. 53, c. 4 del Codice a presentare una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, c. 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, c. 2.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento dei Contratti del Comune di Firenze e dell'art. 18 del Codice, mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio. Tutte le spese imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Prima della stipula del contratto dovrà essere tempestivamente inviata alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- (eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
- originale della fideiussione a garanzia definitiva;
- copia delle polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara;
- copia degli eventuali subcontratti o contratti continuativi;
- documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione, nei termini assegnati della cauzione definitiva. La mancata presentazione della cauzione definitiva e/o il mancato pagamento delle predette spese inerenti alla stipula del contratto determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, l'eventuale facoltà per l'AC di procedere allo scorrimento della graduatoria per una nuova aggiudicazione e fatta salva la facoltà dell'AC di porre a carico della ditta decaduta tutte le ulteriori spese che dovrà sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART. 26 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In considerazione del valore dei Lotti, la stazione appaltante non si avvale della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, e il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, disciplinato dall'art. 38 dell'Allegato II. 14 del Codice.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 28 – NORME FINALI

Per quanto non specificato nel presente capitolato d'appalto, si fa riferimento espresso a quanto previsto negli atti di gara, alle norme speciali in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Il presente Capitolato si compone di n° 28 articoli.